



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTA la legge 14 giugno 1949, n. 410 concernente il concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

VISTA la legge 2 agosto 1952, n. 1221 concernente provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione;

VISTA la legge 29 dicembre 1969, n. 1042 recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie e metropolitane;

VISTA la legge 26 febbraio 1992, n. 211 concernente interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

CONSIDERATA la necessità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto pubblico locale - di avvalersi di un organo consultivo tecnico per le proprie attribuzioni in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, nonché di valutazione tecnico economica su progetti dei medesimi sistemi;

VISTO il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese che, all'art.8, comma 9 bis, abilita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad istituire, con proprio decreto, un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni Interministeriali previste dall'articolo 9 della legge 14 giugno 1949 n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952 n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969 n. 1042 e dall'articolo 5 comma 2 della legge 26 febbraio 1992 n. 211 e successive modificazioni;

SENTITI il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici e il Direttore della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla istituzione di un Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

DECRETA:

Art. 1

(Sede del Comitato)

Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale trasporto pubblico locale, è istituito il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi.

Art. 2

(Compiti)

Al fine di supportare la Direzione generale per il trasporto pubblico locale per l'espletamento delle attribuzioni proprie della medesima Direzione in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e per la valutazione dei progetti inerenti i suddetti sistemi, il Comitato:

- esprime pareri su questioni di carattere generale ovvero attinenti alla formulazione o alla interpretazione della normativa tecnica sulla sicurezza;
- fornisce indicazioni su criteri di analisi e valutazione dei sistemi innovativi per i quali non esiste specifica normativa di settore;
- esprime pareri in merito alla valutazione tecnico economica e al rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ex art 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, sui progetti presentati relativi ai sopra citati sistemi di trasporto a impianti fissi esercitando le competenze previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 e dall'articolo 5, comma 2 della legge 26 febbraio 1992, n. 211;

Art. 3

(Composizione)

La composizione del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi, i cui membri sono nominati con successivo decreto ministeriale, è determinata come segue:

- | | |
|------------|---|
| Presidente | Il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici |
| Membri | a) il Direttore della Direzione Generale trasporto pubblico locale;
b) sette rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti scelti fra i dirigenti e i funzionari degli uffici cen-trali e periferici particolarmente esperti in materia di sistemi di trasporto a impianti fissi;
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) due rappresentanti del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile;
e) un rappresentante dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria;
f) quattro docenti universitari esperti nei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
g) quattro esperti in materia di trasporti, esercizio e costruzione di ferrovie metropolitane. |

Art. 4

(Funzionamento)

Il Comitato di cui all'art. 3 espleta le proprie funzioni avvalendosi di una segreteria tecnica composta da 3 componenti, nominati con provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti

terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, scelti tra i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale.
Il comitato tecnico permanente si riunisce ogni qualvolta venga richiesto dalla Direzione Generale trasporto pubblico locale e adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori.

Art. 5
(Disposizioni finali)

La nomina a membro del Comitato tecnico per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e la partecipazione alle adunanze del comitato stesso è a titolo onorifico e non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza a carico del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.



IL MINISTRO